

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TORINO  
SEZIONE I CIVILE**

in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies cpc dell'8.10.2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado, iscritta al n° xxxx/2023 RG dell'intestato tribunale, promossa da **DEBITRICE S.R.L.**, rappresentato e difeso dall'avv. **OMISSIS** ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti,

**ATTORE OPPONENTE**

nei confronti di

**SERVICER S.P.A.**, quale procuratrice di **CESSIONARIA SRL**, rappresentata e difesa dall'avv. prof. **OMISSIS** ed elettivamente domiciliato presso lo studio, giusta procura in atti

**CONVENUTA OPPOSTA**

avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.)

Conclusioni per parte attrice: in via principale: - per le ragioni esposte in atti, accertare e dichiarare la non titolarità del credito vantato dalla **CESSIONARIA s.r.l.**, con sede legale in Omissis, via Omissis n. , in persona del procuratore, dott. **OMISSIS** e, per essa, quale procuratrice, della **SERVICER s.p.a.** -, con sede in Omissis, via Omissis n. xx, nonché, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di quest'ultima quale procuratrice della **CESSIONARIA s.r.l.** e, per l'effetto, sussistendo i gravi motivi esposti, sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli rappresentati dal: i) contratto di mutuo fondiario in data 18 gennaio 2008, a rogito Notaio dott. Omissis, rep. xxxxx, racc. xxxx; ii) contratto di mutuo fondiario in data 9 maggio 2012, a rogito Notaio dott. Omissis, rep. xxxxx, racc. xxxxx; iii) contratto di mutuo fondiario in data 9 maggio 2012, a rogito Notaio dott. Omissis, rep. xxxxx, racc. xxxxx; in ogni caso: - con vittoria di onorari e spese di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Conclusioni per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: respingere l'opposizione in quanto infondata e, per l'effetto, rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli, mandando assolta **CESSIONARIA** da ogni avversaria pretesa; Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge

**FATTO E DIRITTO**

L'opposizione a precetto in esame si fonda, sostanzialmente, su di un unico motivo: la mancata prova della titolarità del credito da parte dell'opposta, cessionaria del credito recato dai titoli esecutivi azionati unitamente al precetto opposto. L'attrice lamenta, in sintesi, che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – la cui storicità non è contestata – non sarebbe idoneo ad individuare concretamente i crediti oggetto della cessione e, dunque, se fra quelli vi fosse anche quelli azionati con il precetto.

Parte convenuta, costituendosi, ha integralmente contestato in fatto e in diritto, l'avversa prospettazione. Assegnati i termini ex art. 171 ter cpc, nulla essendo stato determinato in ordine alla sospensiva richiesta in atto di citazione e in assenza di mezzi istruttori proposti, mutato il giudice designato, la causa è stata chiamata all'udienza dell'8.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale.

Ciò premesso, va in primo luogo ribadito che non sussistono le ragioni per un'autonoma delibazione incidentale in vista della richiesta sospensiva, posto che, a differenza dell'opposizione ex art. 615, 2° co., cpc o dell'opposizione agli atti esecutivi, non sussiste una fase sommaria prevista ex lege e ben potendo la richiesta sospensiva essere assorbita nella decisione di merito, allorquando, come nel caso presente, la causa sia liquida, documentale e non sussista alcuna necessità istruttoria, già in ragione della mancata formulazione di mezzi di prova. Di là di ciò, i gravi motivi postulati dall'art. 615 cpc sono ex se esclusi dall'adizione della composizione negoziata, come riferito dall'opponente e, dunque, dalla facoltà di concessione in quella sede d'inibitoria, generalizzata o meno, sul patrimonio del debitore.

In disparte, poi, ogni questione relativa alla mediazione (comunque con esito negativo, secondo il verbale prodotto dalla convenuta), il motivo dell'opposizione è manifestamente infondato.

Se è pur vero che, in caso di contestazione, la prova della titolarità del credito da parte del cessionario non è integrata dal solo avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (da ultimo Cass. 3405 del 6.2.2024, va altresì preso atto, sempre sulla base dell'indirizzo di legittimità (e segnatamente dell'ultimo arresto citato), che "il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito della quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario". In altri termini, se è pur vero che in caso di specifica contestazione, l'avviso pubblicato sulla G.U. può ex se non essere sufficiente a provare l'attuale titolarità del credito, tale condizione va comunque delibata sulla base delle complessive risultanze in fatto, dunque anche per via critica o indiziaria, in relazione agli elementi di fatto e di giudizio acquisiti agli atti.

Orbene, è proprio da questo quadro indiziario complessivo che emerge in modo evidente la titolarità del credito in capo alla cessionaria. Ciò, in primo luogo in ragione della ampiezza cronologica ed oggettiva della cessione, della pacifica inerenza temporale dei mutui in questione al complesso dei rapporti cartolarizzati, nonché, sotto il profilo passivo, all'espressamente riconosciuto subentro dell'attuale opponente all'originaria mutuataria. L'avviso pubblicato su G.U. 66 del 5.6.2021 contempla infatti, quali rapporti ceduti, tutti i crediti, per capitale ed accessori, derivanti da contratti bancari sorti nel periodo compreso tra il 1/1/1990 e il 31/12/2020 i cui debitori non sono classificati come consumatori.

È espressamente ammesso dall'opponente (pag. 2 dell'atto di citazione che **DEBITRICE** subentra alla mutuataria. Entrambe le società hanno forma ed oggetto commerciale, essendo come tali pacificamente escluse dal novero dei consumatori, il che, peraltro, trova conferma nello stesso fatto proprio della stessa **DEBITRICE** che riferisce di avere promosso composizione negoziata della crisi. Dunque, proprio sotto il profilo della valutazione probatoria, nel quadro dato, sarebbe semmai onere di parte opponente allegare ed offrire temi d'indagine relativi alla supposta esclusione proprio di quei rapporti che di contro, sulla base dell'avviso in questione, sono pacificamente inerenti alla cessione in blocco.

Di contro, non solo tali elementi non vengono forniti, ma l'opposta produce dichiarazione della cedente (doc. 6 di parte opposta) che espressamente conferma la cessione. Tale dichiarazione concorre in modo inequivoco a confermare la titolarità del credito in capo all'odierna convenuta opposta e, soprattutto, elide ogni interesse concreto ed attuale della debitrice ceduta che è quello di avere la certezza di pagare (ove mai intenda farlo) in modo liberatorio; certezza assicurata dalla dichiarazione in questione oltre che di per sé, in sede esecutiva o pre-esecutiva, dalla natura coattiva del pagamento.

L'opposizione va quindi respinta.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo, a valori medi del pertinente scaglione, determinato sulla base dell'entità del credito preccettato, assorbita la fase istruttoria in quella decisoria ed applicato l'aumento previsto in caso di manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa;

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Torino, sezione I, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione, istanza disattesa, così provvede:

1. rigetta l'opposizione proposta;
2. condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta opposta, liquidate in € 27.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Torino, 10/10/2024

Il Giudice unico dott. Bruno Conca